

Spett.le Ufficio Tributi del
Comune di Fiano Romano
Piazza G. Matteotti 2
00065 Fiano Romano (RM)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI INAGIBILITA'/INABITABILITA'
PER RIDUZIONE IMU 50%**

"Ai sensi del Regolamento per l'applicazione della nuova IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n.15 del 13.05.2020"
(Legge di Bilancio 2020 n.160/19 da art. 738 a 783)

Il/La Sottoscritto/a _____,

nato/a a _____ il _____,

codice fiscale _____, residente _____

Via _____ n. _____, cap _____ Tel. _____ / _____

Nella qualità di:

- Proprietario
- Usufruttuario
- titolare del diritto d'uso o abitazione
- locatario finanziario

dei seguenti immobili siti nel Comune di Fiano Romano :

Dati Catastali dell'immobile

Sezione	Foglio	Mappale	Sub	% di Possesso

Via _____ n° _____ Piano _____ Int. _____

EVENTUALI CONTITOLARI

Nome e Cognome	Codice Fiscale	% di Possesso

DICHIARA

ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali e della revoca dei benefici previsti per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi (art. 76, D.P.R. 445/2000)

1. che a decorrere dal _____ l'immobile sopra riportato risulta **INAGIBILE/INABITABILE** ai fini IMU, come da perizia e documentazione fotografica allegata, e pertanto il versamento dell'imposta terrà conto di una riduzione pari al 50%:
2. Che l'immobile sopra riportato non è di fatto utilizzato;
3. Che l'inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia.

Si impegna:

- a non utilizzare in alcun modo e a non far utilizzare a terzi l'immobile indicato nel presente atto, se non dopo aver effettuato gli opportuni interventi edilizi, autorizzati dagli uffici comunali competenti, per renderlo agibile e abitabile.
- a fornire eventuale documentazione, a sostegno delle condizioni di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo dichiarate nel presente atto, agli uffici comunali che ne faranno richiesta .
- a consentire al personale tecnico del Comune di effettuare il sopralluogo dell'immobile al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato PENA LA REVOCA DELLA RIDUZIONE.

Si allega

- copia documento di identità
- Documentazione fotografica
- Certificazione comunale o Perizia a firma di tecnico abilitato;

INFORMATIVA PRIVACY art 13 Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 196/03 s.m.i.

I presenti dati personali sono raccolti al fine di poter assolvere ad adempimenti previsti da leggi nello svolgimento delle funzioni istituzionali, per le finalità connesse alla gestione dei tributi comunali. I dati personali sono acquisiti direttamente dall'Interessato e/o da altri soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell'esercizio di pubblici poteri dell'Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Fiano Romano avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati espressamente individuati. I dati possono essere comunicati nell'ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati ai procedimenti sanzionatori e di contenzioso, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti. L'informativa completa è visionabile su sito www.comune.fianoromano.rm.it e presso gli sportelli comunali. L'interessato può esercitare i diritti come previsti dall'art.12 del GDPR/2016 come descritto nell'informativa presente sul sito e disponibile presso il Comune.

Data _____

Firma _____

.....

Regolamento applicazione - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 13.05.2020

ART.10 - (IMU) -Requisiti di fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

1. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 lett. b) dell'articolo 9 l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o pericoloso l'utilizzo dell'immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
2. Ai fini dell'applicazione delle predette agevolazioni non rileva lo stato di fatiscenza di fabbricati il cui stato di inagibilità e non utilizzabilità possa essere superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
3. Il fabbricato non può ritenersi inagibile o inabitabile ai fini di cui al comma 1 ove ricorrano, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni:
 - a) fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
 - b) fabbricati assoggettati a lavori edilizi di cui all'art. 3, lett. c), d) ed f) del D.P.R. 380/2001, durante l'esecuzione dei lavori stessi;
 - c) fabbricati inutilizzati o fabbricati a cui manchino gli allacciamenti ad utenze;
 - d) fabbricati dichiarati in Catasto come ultimati ma ancora in attesa del certificato di conformità edilizia/agibilità.
4. Il fabbricato può ritenersi inagibile o inabitabile ove ricorrano, a titolo esemplificativo, condizioni di fatiscenza sopravvenuta quali:
 - a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;
 - b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - c) strutture di collegamento e strutture verticali con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati.

5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l'inagibilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.
6. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione l'inizio della condizione di inagibilità o inabitabilità debitamente verificata, decorre dalla data di presentazione, in alternativa di:
 - a) richiesta di perizia, con costi a carico del proprietario, presentata ai servizi tecnici comunali;
 - b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/200 al Servizio Tributi contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile, che il Servizio Tributi sottoporrà ai Servizi Tecnici comunali per la verifica di veridicità; nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.
7. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d'imposta, sempre che le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo, previa ripresentazione della dichiarazione corredata dei documenti previsti nel precedente art.9.
Il comune ,attraverso l'ufficio tecnico verifica preliminarmente la veridicità di quanto dichiarato.
8. L'omissione di uno degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la decadenza dal diritto al riconoscimento retroattivo ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.
9. Il **venir meno** delle condizioni richieste per l'agevolazione in questione comporterà l'**obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU** con le modalità ed entro i termini previsti dal presente regolamento all'art. 16.

Vista la veridicità della perizia sull'immobile/i in oggetto a norma dell'art. 10 del Regolamento Comunale sulla Nuova IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 13/05/2020; esperiti i dovuti accertamenti;

SI CERTIFICA

che il fabbricato è inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato.

Fiano Romano lì.....

Ufficio Tecnico Comunale

.....